

Regione Piemonte

C.M. di Torino



Comune di Fiorano Canavese

**PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
VARIANTE n.1/2018**

Variante parziale ai sensi del 5° c, art.17 della L.R.56/77 e s.m.i.

Progetto Definitivo


Allegato:
Verifica di Compatibilità Acustica

R_VCA_1_20_frn

febbraio 2020


Progettazione:

Dott. Stefano Roletti



	<p>Baltea S Site via Carlo Alberto, 28 10090 San Giorgio Canavese (Torino) - IT tel. +39 347 2631589 fax +39 0124 325168 envia@libero.it</p>
--	---

Dott.ssa Francesca Gazzani



1. PREMESSA

1.1 Premessa

Ai sensi delle specifiche disposizioni indicate all'art. 4 comma 1 lettera a) della *Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, all'art. 5 comma 4 e art. 6 comma 3 della *L.R. 20/10/2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"* e seguendo le specifiche indicazioni regionali, si è provveduto alla valutazione della compatibilità acustica delle variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante n.1/2018 Variante parziale ai sensi del 5° c, art.17 della L.R.56/77 e s.m.i. di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo)*.

Tale valutazione è stata effettuata comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Fiorano (approvato con *Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2004*) e successivamente modificato per effetto della *Revisione 2010 del Piano Regolatore Generale Comunale Nuova Adozione (P.C.A.)* con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la *Variante n.1/2018 di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo)*.

1.2 Metodologia operativa

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della *Variante n.1/2018 di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo)*, nuovi accostamenti critici acustici (accostamenti di aree dello scenario di classificazione acustica i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno dello scenario delineato dal *P.C.A.*

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della *L.R. 52/00* che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustificano la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe acustica). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della *L.R. 52/00* è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del *Piano di Classificazione Acustica*; infatti la *D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio"* (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della *L.R. 52/00*), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei *Piani* il seguente: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), fermo restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- analisi delle previsioni della *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese ed elaborazione della bozza di Classificazione Acustica (Classificazione acustica da Fase I);
- elaborazione della ipotesi di Variazione introdotta al *P.C.A.* attraverso le previsioni della *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese;
- confronto delle ipotesi di Variazione del *P.C.A.* attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Fase IV) rispetto al *P.C.A.* e verifica di compatibilità acustica (Verifica di Compatibilità Acustica).

1.3 Contenuti della *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese

La *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese ha origine dalla necessità di alcuni operatori locali che si sono attivati indicando nuove modalità di insediamento e congiuntamente dalla opportunità di variare la previsione insediativa di un'area di completamento sulla quale sono venuti a cadere vincoli che si erano pensati superabili.

Nello specifico le modifiche introdotte dalla *Variante* sono le seguenti:

- stralcio dell'area di completamento residenziale Rc6, su richiesta dei titolari, e accorpamento all'adiacente area Re12;
- riconoscimento di parte dell'area residenziale di capacità insediativa esaurita Re8 come area di completamento residenziale denominata come nuova Rc6;
- suddivisione dell'intera area Rn1 in tre ambiti di pianificazione esecutiva, secondo la titolarità di fatto delle aree, denominati PEC1, PEC2 e PEC3 che potranno essere attuati separatamente.

1.4 Classificazione Acustica da Fase I

Per quanto riguarda le aree interessate dalla *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo) si è provveduto ad assegnare la classe acustica in base alle modifiche apportate dalla variante. Nello specifico per le aree di nuovo impianto si è provveduto ad assegnare la classe acustica massima prevista per tali aree, per le aree già esistenti e oggetto di modifica della geometria si è provveduto a mantenere la classe acustica già assegnata dal *P.C.A.* vigente

Nella tabella successiva è riportata la classificazione acustica da Fase I assegnata alle diverse aree interessate dalla *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo).

Aree	Classe Acustica
Aree a destinazione residenziale	
Aree a capacità insediativa esaurita – Re	II ÷ III
Aree di completamento – Rc	II ÷ III
Aree per attività agricole e di cornice ambientale	
Aree agricole – A	III

Tabella 1.2 – Classificazione acustica da Fase I

1.5 Classificazione Acustica da Fase II

La seconda fase operativa (Fase II) si basa su un'approfondita analisi territoriale "diretta" di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica e può essere utile per evidenziare eventuali errori di classificazione compiuti nelle fasi precedenti.

Per quanto riguarda le aree di nuovo impianto si è assegnata la massima classe acustica prevista per la specifica tipologia di area.

Per quanto riguarda invece le aree a servizi si possono individuare due tipologie di classificazione:

- Aree con destinazione propria (ad es. impianti sportivi, edifici scolastici, ...): si è assegnata la classe specifica del servizio previsto;
- Aree a servizio di aree a destinazione residenziale o produttiva: si è assegnata la classe specifica degli insediamenti di afferenza.

1.6 Classificazione Acustica da Fase III

La Fase III del processo di zonizzazione acustica relativo alla ipotesi di Variazione del P.C.A. riguarda l'omogeneizzazione di aree normative con superficie inferiore ai 12000m², al fine di evitare un piano eccessivamente parcellizzato.

Il processo di omogeneizzazione è stato effettuato secondo i principi stabiliti dalla D.G.R. 85-3802 e successive modifiche:

- nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogeneizzare e l'area di uno di essi risulti maggiore o uguale al 70% dell'area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante;
- nel caso in cui le aree da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante deriverà dalla miscela delle caratteristiche insediative delle aree;
- nel caso in cui le aree contigue da omogeneizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell'unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione secondo quanto stabilito al punto precedente;
- le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l'area di un poligono in Classe I risulti maggiore o uguale al 70% dell'area unione dei poligoni da omogeneizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni. In caso contrario non si procede all'omogeneizzazione;
- nel caso in cui l'omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l'area risultante viene posta in Classe V. Se l'area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell'area totale, è possibile suddividerla in due aree (ciascuna di superficie superiore a 12.000 m²) e procedere all'omogeneizzazione in Classe V di una sola di esse;
- nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 m²) inseriti in contesti territoriali di cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento (ad es. grandi aree agricole), questi dovranno essere omogeneizzati secondo i criteri seguenti:
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 m² (poligono da omogeneizzare escluso) si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 m²;
 - se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l'isolato di riferimento risulta essere inferiore a 24.000 m² si procederà alla sua omogeneizzazione con il poligono di dimensioni ridotte secondo le procedure illustrate nei punti precedenti.
- sono collocate in Classe II le residenze socio assistenziali (RSA) e le case di cura e di riposo, in tal caso la classe II non può essere modificata nella fase di omogeneizzazione prevista al punto 2.5 della D.G.R. 85-3802.

1.7 Classificazione Acustica da Fase IV

Scopo della Fase IV è il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in maniera superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto è limitato alle aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione della Ipotesi di Variazione del P.C.A.

2. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA

Come descritto in precedenza, la verifica di compatibilità viene effettuata tramite l'elaborazione delle ipotesi di variazione del *P.C.A.*, determinate attraverso l'inserimento delle previsioni della *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo), ed il confronto delle stesse con la classificazione acustica prevista dal *P.C.A.* di Fiorano Canavese.

In specifico si è osservato come le variazioni urbanistiche introdotte con la *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo) mantengono inalterata la situazione per quanto riguarda gli accostamenti critici acustici.

Di seguito si riportano gli estratti cartografici relativi alle aree (definite da un bordo blu) soggette alla *Variante n.1/2018* di Fiorano Canavese (Progetto Definitivo).

Classificazione acustica vigente	Classificazione acustica da Variante n.1/2018 di Fiorano Canavese (scale 1 : 2 500 – 1 : 3 000)	Descrizione
		<p>Descrizione: Le modifiche apportate all'area Re12 (aumento di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>
		<p>Descrizione: La nuova area Rc6 e le modifiche apportate all'area Re8 (diminuzione di superficie) non determinano l'introduzione di nuovi accostamenti critici rispetto alla precedente situazione di assenza di accostamenti critici delineata nel P.C.A.</p> <p>Prescrizioni: -</p> <p>Giudizio di compatibilità: Compatibile</p>

LEGENDA

Classe acustica



I - Aree particolarmente protette



II - Aree ad uso prevalentemente residenziale



III - Aree di tipo misto



IV - Aree di intensa attività umana



V - Aree prevalentemente industriali



VI - Aree esclusivamente industriali